



CODICE ETICO

Fondazione Audiologica Varese

CODICE ETICO

Varese, 1 luglio 2007

Il Presente Codice Etico costituisce proprietà intellettuale riservata.
Sono vietate riproduzioni anche parziali in qualsiasi forma da parte di terzi
non autorizzati

CODICE ETICO
DELLA FONDAZIONE AUDIOLOGICA VARESE ONLUS
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 231/01

Introduzione

La “Fondazione Audiologica Varese Onlus” (“FAV” o la “Fondazione”) è un ente con l'obiettivo di supportare l'attività assistenziale, di divulgare e di stimolare la ricerca nel campo della sordità e della patologia vestibolare.

FAV non ha scopo di lucro, è apolitica ed aconfessionale, e si propone di perseguire esclusive finalità di solidarietà sociale e di svolgere la propria attività nel campo dell'audiovestibologia nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della formazione e della ricerca scientifica.

Con il presente Codice Etico, FAV adotta formalmente principi di legittimità, trasparenza e verificabilità cui improntare la propria condotta. Tale impegno è diretto a determinare importanti riflessi sul piano della reputazione della Fondazione, al fine di permettere ulteriormente un pubblico riconoscimento quale responsabile ed affidabile, valore che la Fondazione considera determinante per il successo delle proprie finalità e per la promozione della propria immagine.

Ambito di applicazione

Il presente Codice Etico è stato redatto tenendo in particolare conto le disposizioni di cui al DLgs. 231/2001, avente ad oggetto la responsabilità diretta degli enti.

Il Codice Etico è vincolante, senza eccezione alcuna, per tutti gli esponenti della Fondazione (amministratori, probiviri, e componenti gli altri organi previsti dall'art. 6 dello Statuto), nonché per i collaboratori interni ed esterni (dipendenti, consulenti, ecc.) della Fondazione, che ne costituiscono, quindi, i destinatari.

La Fondazione richiede anche ai propri *partners*, nonché a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - intrattengono rapporti di qualsiasi genere con essa, una condotta in linea con i principi contenuti nel presente Codice Etico.

Capitolo I

Principi generali

1. La Fondazione si conforma nella condotta delle proprie attività ai principi di onestà, trasparenza, e buona fede rispetto alle controparti, agli esponenti della Fondazione, ai collaboratori esterni, ai *partners* finanziari, nonché nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti od enti con i quali entra in contatto nello svolgimento delle proprie attività.

2. I rapporti con i terzi (ivi compresi i mezzi di comunicazione) devono essere improntati a principi di correttezza e onestà. Sono proibiti comportamenti collusivi, pratiche di corruzione, favori illegittimi, pressioni e sollecitazioni verso terzi al fine di ottenere vantaggi personali per sé o per altri.

3. Gli esponenti ed i collaboratori di FAV costituiscono un fattore determinante per lo sviluppo ed il successo delle finalità della Fondazione.

Per questi motivi la Fondazione è impegnata a sviluppare le competenze ed a stimolare le capacità e le potenzialità dei propri esponenti e collaboratori, anche con riferimento al rispetto delle leggi.

La Fondazione si impegna ad una condotta corretta ed imparziale offrendo pari opportunità di lavoro a tutti i dipendenti sulla base delle specifiche qualifiche professionali e capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione, garantendo, altresì, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e delle convinzioni ed opinioni personali di ciascuno.

4. Gli esponenti e tutti i collaboratori della Fondazione, quali destinatari del presente Codice Etico, devono attenersi ai principi nello stesso contenuti, ed osservare le leggi, le procedure e le disposizioni interne.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Fondazione può giustificare una condotta contraria a tali disposizioni.

5. Tutti coloro (fornitori, prestatori di servizi, consulenti, ecc.) che a vario titolo collaborano con la Fondazione sono tenuti ad osservare le norme del Codice Etico in quanto loro applicabili.

Gli accordi con i collaboratori esterni (che includeranno l'impegno degli stessi al rispetto del presente Codice Etico) dovranno essere redatti nella forma prescritta e, comunque, per iscritto e dovranno essere sottoscritti prima dell'inizio dell'attività.

6. Il modello organizzativo e le procedure interne adottate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività in genere ed, in particolare, di quelle attività cui si riferiscono i successivi capitoli, devono conformarsi ai principi ed alle regole contenuti nel presente Codice Etico.

Capitolo II

Etica nella gestione delle attività economiche

1. La Fondazione nella gestione delle attività aventi contenuto economico si ispira ai principi di correttezza, trasparenza ed onestà, operando nel rispetto delle leggi vigenti e dell'etica professionale.

Tutte le azioni e operazioni in genere poste in essere a vantaggio della Fondazione o nel suo interesse devono essere ispirate alla legittimità sotto l'aspetto sia formale che sostanziale, alla chiarezza e verità nei riscontri contabili secondo le norme vigenti e le procedure stabilite, e devono essere suscettibili di verifica da parte degli organi interni di controllo.

2. Gli esponenti della Fondazione ed i collaboratori devono astenersi dal fare o promettere a terzi dazioni di somme di denaro od altre utilità in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire interessi della Fondazione, anche se soggetti ad illecite pressioni; omaggi, regali, od altri benefici non possono essere accettati od offerti nei rapporti con i terzi, salvo che siano di modico valore, ascrivibili unicamente ad atti di cortesia e, quindi, conformi alle norme vigenti.

3. L'esponente della Fondazione o il collaboratore che, nell'espletamento della propria attività, venga a trovarsi in situazioni che possano, o ritenga che possano essere, rilevanti in relazione ai principi espressi nel presente capitolo, ne deve informare immediatamente il Presidente della Fondazione.

4. La Fondazione può aderire a richieste di contributi esclusivamente in conformità con lo Statuto.

Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare temi od eventi riconducibili alle finalità della Fondazione, sono destinate solo ad eventi o ad organismi che offrano garanzie di serietà, e nei cui confronti possa escludersi ogni connivenza o condizionamento idonei ad alterare l'attività della Fondazione o pregiudicare il rispetto del presente Codice Etico.

5. L'accettazione da parte della Fondazione di conferimenti e donazioni di beni mobili ed immobili, contributi, eredità, legati, lasciti, liberalità ed introiti di qualsiasi genere, è subordinata all'osservanza delle disposizioni di legge in materia.

6. La Fondazione non accetta donazioni, contributi e liberalità relativamente

alle quali sussistano ragionevoli e fondati motivi di ritenere che abbiano provenienza illecita.

Capitolo III

Rapporti con dipendenti e collaboratori

1. Il personale dipendente è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare e di sfruttamento.
2. La Fondazione evita qualsiasi forma di discriminazione, sia in fase di selezione che in quella di gestione e sviluppo di carriera del personale.
3. I profili professionali vengono valutati esclusivamente al fine del perseguimento degli interessi della Fondazione.
4. Nei rapporti gerarchici, o comunque implicanti soggezione o disparità di posizioni, l'autorità deve essere esercitata con equità, rispetto e moderazione, evitando qualsiasi comportamento che violi l'integrità psico-fisica della persona.
5. In particolare, va evitato qualsiasi esercizio del potere lesivo della dignità ed autonomia di dipendenti e collaboratori, e le scelte di organizzazione del lavoro devono sempre salvaguardare il valore dei singoli apporti, evitando ogni forma di discriminazione.

Capitolo IV

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. Ai fini del presente Codice Etico, per Pubblica Amministrazione si deve intendere qualsiasi amministrazione dello Stato, di enti pubblici locali o comunitaria, nonché qualsiasi ente pubblico, agenzia od autorità amministrativa indipendente e relative articolazioni, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
2. I rapporti fra la Fondazione e la Pubblica Amministrazione sono improntati a principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e non ingerenza, nel rispetto dei reciproci ruoli.
3. E' fatto obbligo agli esponenti della Fondazione ed ai collaboratori di tenere comportamenti trasparenti e coerenti con le disposizioni, anche contrattuali, che regolano i rapporti della Fondazione con la Pubblica Amministrazione, e di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare i reati di corruzione, concussione, truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico, indebita percezione di contributi, finanziamenti od altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico.
4. Sono tassativamente vietati pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi o fatti direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione, anche se relativo ad un contenzioso giudiziale od extragiudiziale. Sono altresì tassativamente vietate le medesime condotte poste in essere da amministratori o collaboratori per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale od amministrativo.
5. Qualora un esponente della Fondazione od un collaboratore della Fondazione riceva richieste esplicite od implicite di utilità di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione, deve immediatamente sospendere ogni rapporto e informarne il Presidente.
6. Le disposizioni indicate negli articoli precedenti non si applicano alle spese

di rappresentanza, ordinarie e ragionevoli od agli omaggi di modico valore, che corrispondano alle normali consuetudini nelle relazioni della Fondazione con i soggetti indicati all'art. 1 del presente Capitolo e sempre che non si sia in presenza di violazioni di legge.

Capitolo V

Altre regole di condotta

1. Nello svolgimento di ogni attività, la Fondazione opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale. Fra le ipotesi di conflitto di interesse si comprende anche il caso in cui un esponente della Fondazione operi per il soddisfacimento di un interesse diverso da quello della Fondazione stessa, per trarne un vantaggio di natura personale.
2. Tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Fondazione devono verificare in via preventiva le informazioni disponibili su controparti e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con gli stessi rapporti atti ad impegnare la Fondazione.

Capitolo VI

Amministrazione della Fondazione – Utilizzo di informazioni

1. Tutti gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori esterni, ed i revisori devono attenersi rigorosamente agli obblighi loro imposti dalla legge e, ciascuno per la propria posizione, osservano le disposizioni di cui al presente Capitolo.
2. Tutti gli esponenti della Fondazione ed i collaboratori, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di formazione del bilancio, devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure interne, al fine di fornire all'Assemblea dei Fondatori ed ai terzi aventi diritto un'informazione veritiera ed accurata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione.
3. Tutti gli organi amministrativi sono tenuti ad offrire il massimo supporto agli organismi di controllo, che legittimamente chiedano loro informazioni e/o documentazione circa l'attività della Fondazione.
4. Gli amministratori devono astenersi dal porre in essere operazioni in pregiudizio dei creditori, e devono evitare di agire nelle ipotesi in cui si trovino in situazioni di conflitto di interessi con la Fondazione.
Ove tali situazioni siano inevitabili, chi è portatore di interessi in conflitto deve darne preventiva comunicazione al Presidente.
5. Tutte le informazioni che non siano di pubblico dominio relative alla Società, delle quali un amministratore, un collaboratore, un revisore sia a conoscenza in ragione delle proprie funzioni o mansioni, devono considerarsi riservate ed essere utilizzate solo per lo svolgimento della propria attività professionale o lavorativa.
Gli amministratori i dipendenti, i collaboratori, ed i revisori devono adottare ogni cura per evitare la indebita diffusione di tali informazioni.
6. Gli amministratori, i collaboratori, ed i revisori devono comunque improntare il proprio comportamento alla massima riservatezza.
7. Le comunicazioni e le informazioni comunque dirette al pubblico, in qualunque forma effettuate, devono essere riservate alle funzioni a ciò preposte. Esse devono essere improntate ai principi di chiarezza, completezza e veridi-

cità, in conformità alle leggi applicabili.

8. In ogni caso la Fondazione opera nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al DLgs. 196/2003 e conseguentemente del proprio modello organizzativo per la tutela dei dati personali e della *privacy*.

Capitolo VII

Profili disciplinari

1. Eventuali violazioni dei doveri previsti nel presente Codice Etico, sono segnalate – nel rispetto delle disposizioni normative vigenti – al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. L'organo competente ad irrogare eventuali sanzioni è il Consiglio di Amministrazione, il quale, nel caso in cui uno o più dei suoi componenti siano coinvolti in una delle attività illecite previste nel presente Codice Etico, procede con l'astensione dei soggetti coinvolti.
3. La contestazione delle infrazioni al presente Codice Etico deve avvenire nel pieno rispetto delle procedure di legge e – qualora applicabili – sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro vigenti. Sono fatte salve tutte le procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed eventualmente dagli accordi e contratti di lavoro, ove applicabili, in materia di controdeduzioni e di diritto alla difesa da parte del soggetto al quale è contestato il comportamento illecito.
4. L'organo competente, a seconda della gravità della condotta posta in essere dal soggetto risultato coinvolto in una delle attività illecite previste dal presente Codice Etico, dovrà prendere i provvedimenti opportuni, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'autorità giudiziaria.
5. L'individuazione e l'applicazione di eventuali sanzioni dovrà tenere conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata, rispettando, ove applicabile, la disciplina di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed eventualmente quella prevista dagli accordi e contratti di lavoro.

Capitolo VIII
Diffusione del Codice Etico

1. La Fondazione si impegna a far conoscere il presente Codice Etico ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 a tutti i destinatari.
2. Il presente Codice Etico ex D. Lgs. n. 231/01 è adottato dalla Fondazione con decorrenza a partire dal 11 dicembre 2007 .
3. La Fondazione diffonde i contenuti del presente Codice Etico tra tutti i soggetti interessati.



FONDAZIONE **A**UDIOLOGICA **V**ARESE ONLUS
Via Sabotino, 12—21100 Varese

- Stampato in proprio -